



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Gianpiero D'ALIA	Consigliere
Paola CECCONI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2021

VISTI gli artt. 81, 97, 100, c.2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO l'art. 79, cc. 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modificazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento n. 14 del 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei comuni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che obbliga gli organi di revisione degli enti locali ad inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 49 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, secondo il quale gli enti locali e loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel d.lgs. n. 118/2011, nonché relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto e, quindi, a partire dall'esercizio 2016;

VISTI gli artt. 3 e 11-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO l'art. 9, c. 1-*quiquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

VISTO il "*Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*", approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 111/2017/INPR, con la quale è stato confermato l'obbligo degli enti locali della provincia di Trento di trasmissione alla banca dati BDAP, ai sensi dell'art. 227, c. 6, del TUEL e dell'art. 1, c. 6, del d.m. 12 maggio 2016, dei rendiconti armonizzati già a partire dall'esercizio 2016, per consentire la funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico - finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2019;

VISTO l'art. 107, c. 1, lett. b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, che per gli enti e i loro organismi strumentali, che applicano le disposizioni del titolo I del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m., ha differito al 30 giugno 2020 il termine di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2019;

VISTA la deliberazione n. 1/2021/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti, con cui sono stati approvati il programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2021;

VISTA la nota dell'Unità di missione strategica Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna della Provincia autonoma di Trento, prot. n. P324/2021/29-2021-10/GG del 15 gennaio 2021 (prot. Corte dei conti n. 143 di pari data), con la quale sono stati comunicati gli esiti delle verifiche effettuate dalla Provincia, riferiti all'esercizio 2019, in merito al rispetto da parte dei comuni del contenimento della spesa corrente. L'ente vigilante ha confermato con riferimento al Comune di Giustino il raggiungimento degli obiettivi di risparmio sul rendiconto 2019 previsti dalla delibera della Giunta provinciale n. 1228 del 2016 e s.m.;

CONSIDERATO che il Comune di Giustino, avendo una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, ha la facoltà di non adottare la contabilità economico-patrimoniale per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 232, c. 2, del TUEL, e che lo schema semplificato della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 di cui al d.M.E.F. 11 novembre 2019, da allegare al rendiconto 2019, si applica agli enti della provincia di Trento con il differimento di un anno, per effetto dell'art. 49 della legge provinciale n. 18/2015;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 233-bis, c. 3, del TUEL, a seguito della modifica operata dall'art. 1, c. 831, della legge n. 145/2018, prevede che i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 205/2021/INPR del 19 e 22 ottobre 2020, con la quale sono state definite le modalità e le procedure di controllo dei rendiconti dei comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 2019;

RILEVATO che il Comune di Giustino in attuazione della precitata delibera n. 205/2020/INPR è sottoposto ad un controllo più analitico mediante un'articolata istruttoria e specifico contraddittorio sulla base della verifica della documentazione a corredo del rendiconto 2019, al fine di assicurare, seppure a rotazione, tale modalità di controllo per gli enti che per l'esercizio 2018 sono stati oggetto di controllo semplificato;

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2019 trasmesso a questa Sezione di controllo il 30 gennaio 2021 dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Giustino tramite inserimento nel sistema informativo *“Contabilità territoriale”* (ConTe) della Corte dei conti;

ESAMINATA la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2019, inviata a questa Sezione di controllo dall'organo di revisione economico-finanziaria del medesimo comune;

RILEVATO che il Comune di Giustino ha approvato il rendiconto 2019 in data 18 maggio 2020 ed ha inviato i dati alla BDAP in data 16 giugno 2020 ;

VISTA la nota prot. n. 3453 del 4 ottobre 2021 con la quale il magistrato istruttore ha comunicato all'ente e all'organo di revisione le principali criticità emerse in fase istruttoria;

ESAMINATA la nota di chiarimenti trasmessa dall'organo di revisione del Comune di Giustino, prot. Corte dei conti n. 3647 del 25 ottobre 2021.

CONSIDERATO altresì che l'organo di revisione ha dichiarato nella relazione-questionario sul rendiconto 2019 del Comune di Giustino che non vi sono gravi irregolarità, per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

VISTA l'ordinanza n. 20/2021 di data 15 dicembre 2021 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, Cons. Tullio FERRARI, designato con ordinanza del Presidente n. 13/2021 del 8 luglio 2021, ed esaminata la documentazione agli atti;

considerato in fatto e in diritto

1. L'art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo."*

Il successivo c. 167 della medesima legge dispone quanto segue: *"La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione."*

Sulla base di tale disposizione, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione n. 9/SEZAUT/INPR, depositata in data 28 maggio 2020, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2019.

L'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), inserito dall'art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo*, disponendo che detto controllo tende alla *“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*.

La norma ne definisce, quindi, l'ambito, disponendo che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”* e stabilisce gli effetti delle relative risultanze, prevedendo che *“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.”*.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sulla corretta e uniforme applicazione delle regole contabili di armonizzazione da parte degli enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, “Questionario”) e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre, altresì, precisare che l'art. 7, c. 7, della legge n. 131 del 2003 e s.m. prevede che, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e l'eventuale avvio del procedimento di c.d. “dissesto guidato”, disciplinato dall'art. 6, c. 2, del decreto legislativo n. 149/2011, la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà.

Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

L'evoluzione normativa (cfr. anche art. 6 del decreto legislativo n. 149 del 2011) ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, determinando il passaggio da un modello di

controllo di carattere prevalentemente “collaborativo”, privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrano i presupposti (si pensi alla preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo). Per completezza, il quadro normativo va integrato facendo riferimento alla legislazione locale, precisamente all’art. 4 del d.P.R. n. 670 del 1972 (T.U. delle Leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare norme legislative in materia di *“ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni”*, nonché all’art. 8 dello Statuto di autonomia, che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di *“assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali.”*.

Vanno anche menzionati l’art. 79 del predetto Statuto di autonomia, in base al quale, *“fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti”* ed il seguente art. 80 dello Statuto, che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in tema di finanza locale e di tributi locali. Infine, viene in rilievo l’art. 49 della legge provinciale n. 18 del 2015, come successivamente modificata, che ha disposto il recepimento di varie norme del TUEL nell’ordinamento provinciale. In relazione a quanto appena riportato, può essere considerata suscettibile di segnalazione all’ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile, anche non grave o meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l’assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. Il quadro normativo appena delineato va, poi, completato con un sintetico richiamo alla giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatasi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Oltre ai principi già affermati nelle note pronunce della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest’ultima recante l’importante affermazione del bilancio come *“bene pubblico”*), va richiamata anche la sentenza n. 80/2017, che ha sottolineato *“l’indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici [...] ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il*

medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee.”.

Secondo detta sentenza della Corte costituzionale, quindi, *“la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della “finanza pubblica allargata” nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell’esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...]”.*

Di rilievo sono anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, nonché la n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, possono ora esaminarsi gli esiti dell’esame della documentazione inerente al rendiconto per l’esercizio 2019 del Comune di Giustino dal quale si rilevano le seguenti principali risultanze finali:

- Risultato di amministrazione (lett. A)	1.150.462,97
- Risultato di amministrazione disponibile (lett. E)	425.326,92
- Fondo finale di cassa	1.721.496,65
- Anticipazioni di cassa	0,00
- Capacità di riscossione	82,91 %
- Residui attivi finali	635.030,88
- Fondo crediti di dubbia esigibilità	8.403,19
- Residui passivi finali	1.040.842,14
- Risultato di competenza di parte corrente (O1)	338.658,94
- Risultato di competenza (W1)	736.343,60
- Equilibrio di parte corrente (O3)	172.422,75
- Equilibrio complessivo (W3)	570.107,41
- Incidenza dell’indebitamento sulle entrate correnti	38,85 %

Dallo scrutinio della situazione finanziaria del comune e dall’esame della documentazione agli atti, è emersa la necessità di uno specifico approfondimento istruttorio, sfociato in apposita nota di richiesta (prot. n. 3453 del 4 ottobre 2021), con la quale sono state formulate osservazioni e invito

all'ente a fornire chiarimenti e ulteriori elementi integrativi, così instaurando regolare contraddittorio.

I rilievi e le tematiche da approfondire s'incentravano sui seguenti aspetti:

- fondi accantonati nel risultato di amministrazione
- capacità di realizzazione delle entrate del titolo 4
- attestazione ex art. 41 d.l. n. 66/2014
- residui attivi: disallineamento tra l'importo finale del rendiconto 2018 e quello iniziale del rendiconto 2019
- indebitamento: mancato inserimento del debito verso la Provincia autonoma di Trento per l'operazione di estinzione anticipata mutui ex art. 22 della l.p. 14/2014
- spese di rappresentanza
- rapporti debito/credito con gli organismi partecipati
- parametri di riscontro di deficitarietà strutturale: richiesta prospetto
- organismi partecipati
- documentazione da trasmettere a corredo del rendiconto.

In esito alla predetta richiesta, con nota del 25 ottobre 2021 prot. Corte dei conti n. 3647 a firma dell'organo di revisione sono state trasmesse le controdeduzioni alle richieste istruttorie.

Tuttavia, pur tenendo conto delle osservazioni pervenute e degli elementi forniti in sede di contraddittorio documentale, non appaiono superate alcune criticità già riscontrate nella verifica del questionario e della relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2019 e che, di seguito, sono esaminate anche in una prospettiva dinamica e al fine di stimolare l'adozione di provvedimenti autocorrettivi.

4. Preliminarmente, si osserva che, a riscontro di specifica richiesta istruttoria, l'ente ha relazionato in merito alle misure conseguenziali assunte in relazione alle criticità segnalate con la delibera di questa Sezione n. 161/2020/PRNO.

5. Dalla composizione del risultato di amministrazione è stato rilevato un accantonamento al fondo perdite società partecipate (di euro 1.500,60) il cui stanziamento non appare conforme a quanto previsto dall'art. 21, c. 1, del d.lgs. n. 175/2016, nel caso in cui le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni presentino perdite non immediatamente ripianate.

In sede istruttoria l'organo di revisione ha riferito che: *“L'accantonamento per euro 1.500,60=, effettuato in particolar modo per la società Rendena Golf S.p.a., risulta congruo rispetto al risultato d'esercizio (perdita) del bilancio chiuso al 31.12.2018. L'esercizio 2019 si è chiuso in utile. Non si è provveduto ad effettuare alcun*

accantonamento per Funivie Pinzolo in quanto a partire dal 2016 la società ha sempre evidenziato risultati d'esercizio positivi, coprendo quasi completamente le perdite portate a nuovo".

Dalla documentazione istruttoria e dalle verifiche effettuate direttamente sulle banche dati a disposizione della Sezione è stato rilevato che, per le sottoindicate società partecipate dall'ente, risultano perdite dell'esercizio 2018 e perdite non immediatamente ripianate, come di seguito specificato:

- Funivie Pinzolo S.p.a. (quota detenuta pari al 3,8%): perdite portate a nuovo di euro 1.084.480,00;
- Rendena Golf S.p.a. (quota detenuta pari all'1,84%): perdita d'esercizio 2018 e perdite portate a nuovo per un totale di euro 311.395,00;
- Terme Val Rendena S.p.a. (quota di partecipazione pari allo 0,93%): perdita d'esercizio 2018 e perdite portate a nuovo per un totale di euro 31.419,00.

Il Collegio, nel richiamare quanto previsto dall'art. 21, c. 1 del d.lgs. n. 175/2016, sottolinea come tale disposizione non lasci margini di apprezzamento alle pubbliche amministrazioni partecipanti in merito alla costituzione dell'apposito fondo rischi, attesa la formulazione del precetto normativo con l'indicativo presente "accantonano...in apposito fondo vincolato", che esclude la possibilità di una valutazione discrezionale.

Per quanto riguarda le perdite pregresse rinviate a nuovo, risalenti ad anni precedenti all'esercizio 2018, il Collegio osserva che, nonostante le stesse possano risalire in parte a periodi precedenti l'entrata in vigore alla citata norma del TUSP (norma, peraltro, che riproduce testualmente la disciplina precedentemente contenuta nell'art. 1, cc. 551, 552 e 554 della l. n. 147/2013), appare necessario ricostruirne la *ratio* alla stregua dei principi di sana gestione finanziaria e di prevenzione dei disavanzi, al fine di chiarire se la stessa trovi applicazione anche per le perdite pregresse.

La legge richiede agli enti la costituzione di un fondo rischi qualora gli organismi partecipati registrino risultati negativi non immediatamente ripianati. Il riferimento al solo risultato di esercizio negativo non ripianato, con l'uso del sostantivo "esercizio" al singolare, si spiega per il fatto che le perdite portate a nuovo dovrebbero configurare, in linea generale, una collocazione transitoria nel bilancio delle società in attesa che i competenti organi sociali decidano i mezzi di copertura (con gli utili futuri, attraverso l'utilizzo di riserve di patrimonio, mediante la riduzione del capitale sociale, con modalità miste, fatti salvi gli interventi obbligatori richiesti nei casi di cui agli artt. 2446 e 2447 del c.c.). La scelta dipenderà, oltretutto dalle politiche gestionali, soprattutto dalle disponibilità patrimoniali e dai risultati che si prevedono di realizzare negli esercizi successivi. La mancata copertura delle perdite, consolidata per più anni e non risolta con gli istituti del diritto societario,

impone da parte dell'ente di assumere tutte le opportune iniziative finalizzate alla salvaguardia e tutela delle risorse pubbliche mediante la costituzione di riserve finanziarie per far fronte alla passività potenziale.

In altre parole, una lettura in senso meramente formale della citata disposizione, secondo cui l'obbligo di costituzione del fondo rischi debba valere soltanto per la perdita dell'esercizio senza considerare quelle degli anni precedenti non ripianate, appare in contrasto con diversi postulati di redazione del bilancio.

In primo luogo, si evidenzia il principio di prevalenza della sostanza rispetto alla forma secondo il quale è necessario che i fatti siano rilevati in ragione della loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla sostanza effettiva e non secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale. Inoltre, la parziale costituzione del fondo rischi da parte del comune, rispetto all'effettiva dimensione delle perdite da ripianare presenti nei bilanci delle società, si pone in contrasto con i postulati di attendibilità e corretta rappresentazione delle risultanze di bilancio. Ulteriormente, il mancato o parziale accantonamento dell'avanzo di amministrazione rende disponibili all'ente risorse che in realtà devono essere riservate al rischio di coperture di perdite, con ciò violando i principi dell'equilibrio di bilancio e di sana gestione finanziaria sanciti dagli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione. Dal momento che le società non hanno immediatamente e completamente ripianato le perdite pregresse, appare necessaria, e a maggior ragione, la costituzione del correlato fondo rischi anche in applicazione del principio di prudenza, che rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio.

In conclusione, il Collegio tenuto conto dell'applicabilità dell'art. 21, c. 1, TUSP anche alle perdite pregresse, alla luce delle norme e dei principi sopra richiamati, sollecita l'ente ad assumere le opportune iniziative, qualora le perdite da ripianare non trovino adeguata copertura da parte delle società interessate, per la costituzione del relativo fondo rischi nell'ambito del bilancio comunale.

6. Con riferimento alla qualità delle previsioni formulate dal comune nella gestione di bilancio per l'esercizio 2019, si rileva una ridotta capacità di realizzazione delle entrate, ed in particolare per il titolo 4 pari al 40,30%.

L'indice è calcolato quale rapporto tra gli accertamenti e le previsioni definitive di competenza e indica il livello di attendibilità delle poste iscritte nella parte entrate del bilancio comunale.

L'ente, nel riscontro istruttorio, ha riferito che: *“Per quanto riguarda la rilevata bassa capacità di riscossione delle Entrate del Titolo IV (40,30%) questa si può così motivare tenendo in considerazione il fatto che su tale capitolo i contributi sono liquidati sulla base del fabbisogno di cassa; nel caso di cassa capiente il*

contributo non viene erogato e quindi l'incasso risulta posticipato a periodo successivo. Ragionamento simile può essere effettuato per i contributi erogati dal BIM del Sarca, i quali sono liquidati sulla base dello stato di avanzamento lavori e il saldo a contabilità finale. Il Comune presta comunque la dovuta attenzione all'incasso di tali risorse".

Nel merito, la Sezione, preso atto di quanto dedotto dal comune, rileva che, le poste di entrata iscritte nel bilancio di previsione devono essere, prima di tutto, formulate seguendo il principio della prudenza, nel senso che, in fase di programmazione, devono trovare espressione soltanto le componenti che, ragionevolmente, saranno disponibili nell'anno di riferimento. In fase consuntiva, il rispetto del principio richiede che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre le componenti negative devono essere contabilizzate e, quindi, rendicontate, anche se non definitivamente realizzate (ad esempio con idonei stanziamenti nei fondi passività potenziali).

In altre parole, il principio della prudenza rappresenta un elemento fondamentale del processo di formazione delle valutazioni inserite nei documenti contabili del sistema di bilancio, poiché gli eventuali eccessi possono pregiudicare una corretta e veritiera rappresentazione delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e, quindi, rendere il sistema di bilancio inattendibile.

In merito alla ridotta capacità di realizzazione delle entrate, viene in rilievo anche il mancato rispetto del principio di attendibilità delle previsioni e, in generale, di tutte le valutazioni a contenuto economico-finanziario e patrimoniale. Queste devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei e obiettivi parametri di riferimento, come anche da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse, al fine di rendere attendibili i documenti predisposti.

Tale principio non è applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al rendiconto, per la redazione del quale occorre un processo di valutazione e si estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori.

La ridotta capacità di realizzazione delle entrate espone l'ente al rischio di non conseguire gli equilibri di bilancio, in quanto lo stanziamento, in fase previsionale, di entrate sovradimensionate, rispetto all'effettiva possibilità di acquisizione, consente anche lo stanziamento di spese e l'assunzione di impegni, che a consuntivo non trovano poi la dovuta copertura finanziaria.

Come ha affermato la Corte costituzionale, sussiste, quindi, l'esigenza di necessaria *"contestualità [...] dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa"* con *"quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime."* (sentenze n. 250 del 2013 e n. 213 del 2008), poiché la copertura finanziaria di una spesa e l'equilibrio del bilancio non possono essere assicurati

solamente dall'armonia numerica degli stanziamenti in parte entrata e spesa (Corte cost., sentenza n. 197 e n. 6 del 2019), ma devono fondarsi anche sulla ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che ne sorreggono l'iscrizione in bilancio.

Pertanto, è necessario che il comune migliori il livello di realizzazione delle previsioni di entrata, assicurando un maggior allineamento tra la fase previsionale e quella di consuntivo, nel rispetto del principio di prudenza per evitare il rischio di incorrere in risultati finanziari negativi, e per assicurare l'attendibilità e la veridicità dei documenti previsionali.

7. L'art. 41, c. 1, del d.l. n. 66/2014, convertito nella l. n. 89/2014, impone di allegare, alle relazioni sui bilanci consuntivi delle pubbliche amministrazioni, un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013. Nel caso di superamento dei predetti termini, l'ente deve indicare le misure adottate o previste per assicurare la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di revisione è tenuto a verificare tali attestazioni e a darne atto nella propria relazione al rendiconto.

Dalla documentazione esaminata è emerso che il comune non ha allegato al rendiconto 2019 l'attestazione, violando in tal modo quanto previsto dal d.l. n. 66/2014.

Nel riscontro istruttorio, l'ente ha fornito l'attestazione prot. n. 3722 dell'8 ottobre 2021, sottoscritta dal sindaco e dal responsabile finanziario, dalla quale risulta un indicatore di tempestività dei pagamenti di -8,00 gg e un ammontare di pagamenti effettuati dopo la scadenza di euro 51.849,68.

La Sezione invita l'ente ad allegare -pro futuro - la predetta attestazione al rendiconto della gestione, completa di tutte le informazioni, come previsto dal d.l. n. 66/2014.

8. Il comune ha sostenuto nell'anno 2019 spese di rappresentanza per un totale di euro 2.274,51 fra cui si rilevano gli oneri per euro 240,00 per *"presente pensionamento dipendente"* ed euro 1.463,10 per *"cena e buffet tipico per visita Giunta provinciale"*.

Nella nota di riscontro istruttorio, l'ente ha riferito che: *"la spesa di euro 240,00= per "presente pensionamento dipendente" è prenotata ma non sostenuta; la spesa di euro 1.463,10= per "cena e buffet tipico per visita Giunta provinciale" è riconducibile all'art 215 comma 2 lett b)".*

La disciplina normativa delle spese di rappresentanza per i comuni trentini è contenuta negli articoli 214 e 215 del Codice degli enti locali di cui alla l.r. n. 2/2018 e s.m.

Con riferimento ai presupposti per il legittimo sostenimento delle spese di rappresentanza, occorre tener conto degli approdi indicati dalla giurisprudenza della Corte dei conti, che di seguito si sintetizzano:

- **scopo promozionale**, al fine di promuovere o di enfatizzare all'esterno l'immagine o l'attività dell'ente. Le erogazioni di spesa, sostenute per ristorazione, per consumazioni al bar e per pasti propri e di terzi, anche soggettivamente qualificati come esponenti di altri enti o istituzioni, non possono essere qualificate come legittime spese di rappresentanza, salvo che siano connesse o inerenti a incontri istituzionali, debitamente documentati, avente risonanza e importanza pubblica, tale per cui la spesa stessa è idonea ad accrescere il prestigio dell'ente e non si traduce in un mero ed esclusivo beneficio per gli intervenuti (*ex multis*, Sez. controllo Lombardia, deliberazione n. 98/2014/IADC; in senso conforme, Sez. controllo Marche, delib. n. 31/2015/VSG). Ne consegue che tutte le spese effettuate non a fini promozionali (es. spese di ristoro a beneficio degli organi collegiali dell'ente, in occasione delle riunioni istituzionali dello stesso), oppure aventi lo scopo di promuovere non tanto l'ente, quanto i singoli amministratori, non rientrano in tale categoria (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna n. 271/2013/VSGO). Peraltro, allo scopo di qualificare la spesa e comprovare la rimborsabilità di siffatta voce di spesa non assume alcun rilievo la dichiarazione che si tratti di "pranzo di lavoro" o "cena di lavoro", trattandosi di attività che ben può svolgersi al di fuori di incontri conviviali, quandanche in dette occasioni siano discusse questioni rientranti nell'attività *lato sensu* amministrativa (cfr. in questo senso SRC Lombardia n. 204/2013/FRG).
- **inerenza con i fini istituzionali**: occorre che sussista una stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente e la presenza di elementi che manifestano una proiezione esterna delle attività per il migliore perseguimento dei fini istituzionali, nonché una rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito. È, inoltre, necessaria la dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché la qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa e la rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini (SS.RR. in speciale composizione n. 59/2014);
- **ufficialità** della spesa: è necessario che tali spese posseggano il requisito dell'ufficialità, cioè siano destinate a finanziare manifestazioni ufficiali, idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini (*ex multis*, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 5 novembre 2012, n. 466);

- **eccezionalità:** in ragione dell'ampia discrezionalità che ha l'amministrazione pubblica nel prevederle, hanno carattere eccezionale rispetto all'ordinaria attività amministrativa di spesa (Sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione 9 novembre 1993, n. 111);
- **adempimenti amministrativi:** ai fini del riscontro della legittimità delle iniziative e delle relative spese, è necessaria una maggiore cura degli aspetti formali e sostanziali dei connessi adempimenti amministrativi e gestionali, anche con particolare riferimento all'obbligo di una motivazione rafforzata, esaustiva dei presupposti e delle finalità dell'intervento, atteso il carattere di eccezionalità che lo stesso riveste;
- **soggetti rappresentativi** delle amministrazioni di appartenenza: se riguardano soggetti esterni, questi devono essere particolarmente qualificati, poiché istituzionalmente rappresentativi dell'ente al quale appartengono. In mancanza di detto presupposto, la spesa dev'essere valutata come rispondente non a un interesse pubblico, bensì all'interesse privato dei destinatari. Le spese *de quibus* non possono essere sostenute per gli amministratori o i dipendenti dell'ente, in considerazione del fatto che la spesa dev'essere sempre rivolta all'esterno;
- **ragionevolezza** delle spese: “[...] devono rispondere a rigorosi criteri di ragionevolezza che vanno esplicitati nel provvedimento che le dispone con un’adeguata dimostrazione delle circostanze e dei motivi che inducono a sostenerla, oltre che della qualifica dei soggetti (esterni) che ne hanno beneficiato (Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, n. 12/2011) (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Friuli Venezia Giulia, 31 dicembre 2010, n. 216; Sez. II App. 25 agosto 2010, n. 338; Sez. Lazio, 17 giugno 2009, n. 1181);
- **congruità e sobrietà:** le spese devono essere congrue rispetto alle finalità per le quali sono sostenute, all'evento eventualmente organizzato ed ai valori di mercato. La sobrietà dev'essere valutata, inoltre, in riferimento alle dimensioni territoriali ed alle caratteristiche del singolo ente locale che le sostiene, nonché ai vincoli di bilancio gravanti sullo stesso. (cfr. Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, sentenza 30 ottobre 2008, n. 394, secondo la quale “non è comunque congruo mostrare prodigalità attraverso celebrazioni e rin freschi, e semmai è richiesto il contrario, ossia l'evidenza di una gestione accorta che rifugga gli sprechi e si concentri sull'adeguato espletamento delle funzioni sue proprie.”).

Inoltre, va richiamato l'art. 16, c. 26, del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011 n. 148, secondo cui “Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.”.

Non rientrano nei citati parametri gli oneri pagati per la cena e il buffet tipico per la visita della giunta provinciale, poiché la spesa (non irrilevante di euro 1.463,10) è stata sostenuta nell'ambito dei rapporti istituzionali tra amministrazioni, ovvero attraverso interlocuzioni che rientrano nelle ordinarie attività cui gli enti esponenziali sono chiamati funzionalmente. Conseguentemente, la spesa risulta carente dei presupposti per la riconducibilità agli oneri di rappresentanza caratterizzati, si ribadisce, dalla finalità di accrescere l'immagine dell'ente verso l'esterno (cfr. art. 214 l.r. n. 2/2018; Sez. Giur. Trentino-Alto Adige-Sede di Trento, sentenza n. 83/2021).

Relativamente alla spesa prenotata, ma non ancora sostenuta, per il pensionamento di un dipendente, si evidenzia che le *"manifestazioni e i segni di riconoscenza"* a favore dei dipendenti con attività di servizio pluriennale in occasione del pensionamento non possono concretizzarsi in spese smisurate rispetto al senso logico e letterale della disposizione (art. 215, c.2, lett. i). Il legislatore regionale, nel riferirsi ai *"segni di riconoscenza"*, ha plausibilmente inteso oggetti simbolici (targhe, pergamene, libri) non già beni di significativo valore commerciale.

9. Dalla verifica sul portale del MEF delle partecipazioni detenute dal Comune di Giustino si è rilevato che:

- Per le società Giudicarie Gas S.p.a. (quota posseduta del 0,11%) e Rendena Golf S.p.a. (quota posseduta del 1,84%), il numero dei dipendenti è inferiore al numero degli amministratori (art. 20, c. 2, lett. b) del TUSP; art. 18, c. 3-bis 1, lett. b), della l.p. n. 1/2005); per la società Rendena Golf S.p.a. si rileva, inoltre, nel triennio precedente un fatturato medio inferiore ai 250 mila euro (art. 20, c. 2, lett. d) del TUSP e art. 18, c. 3-bis 1, lett. d), della l.p. n. 1/2005, come integrato dall'art. 24, c. 4, della l.p. n. 27/2010);
- Per le società Rendena Golf S.p.a., Giudicarie Energia Acqua e Servizi S.p.a. (quota posseduta del 1,05%), Funivie Pinzolo S.p.a. (partecipazione del 3,8%) e Terme Val Rendena S.p.a. (quota del 0,93%), si sono registrati risultati economici negativi e sono presenti in bilancio perdite portate a nuovo (non per GEAS S.p.a.) (art. 20, c. 2, lett. e), TUSP; art. 18, c. 3-bis 1, lett. e), della l.p. n. 1/2005); art. 21, c. 1 del TUSP);

In sede istruttoria, l'organo di revisione ha confermato la decisione dell'ente di mantenere tali partecipazioni e ha riferito quanto segue:

- Rendena Golf S.p.a.: *"[...] La società non ha dipendenti in quanto esternalizza il servizio di gestione dell'impianto ad una Associazione locale. Il numero degli amministratori è elevato per garantire la migliore rappresentatività del territorio: gli stessi comunque non percepiscono compensi. La società ha chiuso l'esercizio 2019 in utile";*

- Giudicarie Gas S.p.a.: “[..].si ritiene pertanto strategico il mantenimento della partecipazione all'interno della società. Si conferma che la società partecipata presenta un numero di amministratori (5) superiore al numero dei dipendenti (1). Il numero di amministratori è giustificabile dalla partecipazione di molteplici comuni alla compagine sociale ed alla necessità di dare adeguata rappresentanza a tali Enti locali. Si evidenzia comunque che il costo complessivo di amministratori ed organo di controllo è inferiore al costo del personale”;
- Giudicarie Energia Acqua e Servizi S.p.a.: “[...] Nel corso degli ultimi 5 anni la società ha ottenuto sempre risultati d'esercizio positivi, ad eccezione dell'anno 2018, dove si è verificata una perdita di euro 223.303=. La società ha motivato tale risultato e, come si può rilevare analizzando il bilancio di tale esercizio, la motivazione va ricercata in un evento di natura straordinaria non ripetibile e non prevedibile. Si ritiene quindi che tale risultato negativo sia isolato: ciò è comprovato dai risultati positivi dei successivi due esercizi”;
- Funivie Pinzolo S.p.a.: “[...] La società a partire dall'anno 2016 ha sempre ottenuto risultati positivi d'esercizio coprendo quasi completamente le perdite portate a nuovo: queste ultime, nel bilancio d'esercizio chiuso al 30.04.2020, risultano essere pari ad euro 180.768=, in costante riduzione ed in linea con i risultati positivi ottenuti”;
- Terme Val Rendena S.p.a.: “[...] La società dal 2016 in avanti ha conseguito risultati positivi d'esercizio ad eccezione dell'anno 2018 il cui risultato d'esercizio mostrava una perdita di euro 33.943; la società è poi tornata in utile, conseguendo utile d'esercizio sia nel 2019 (euro 4.903) che nel 2020 (euro 8.345)”.

La Sezione, preso atto della volontà dell'amministrazione di mantenere tutte le partecipazioni (deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 29 dicembre 2020), richiama la necessità che la stessa valuti attentamente la partecipazione in società che presentano elementi di criticità di cui più sopra si è fatto cenno. Pertanto, sottolinea l'esigenza di un continuo monitoraggio degli andamenti di bilancio di tali organismi, al fine di evitare, in caso di reiterate perdite d'esercizio, possibili effetti negativi sul bilancio comunale, nonché la costante verifica dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi resi al comune dagli organismi partecipati.

10. Dall'esame della documentazione trasmessa dal comune per la verifica del consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2019 questionario, relazione dell'organo di revisione, dati inseriti in BDAP e rendiconto, sono emerse delle incongruenze o disallineamenti, come puntualmente evidenziati nella nota istruttoria inviata all'amministrazione e all'organo di revisione dal magistrato istruttore.

Nelle deduzioni, l'ente ha confermato che i disallineamenti nei residui attivi finali 2018 (euro 1.109.941,72) e iniziali 2019 (euro 1.085.463,28) sono dovuti ad errori del *software* nel momento di

estrazione dei dati dalla contabilità da inviare alla BDAP, ed in particolare per il fatto che non sono state considerate le rettifiche disposte rispetto alle cancellazioni di residui iniziali 2019.

La verifica dei residui attivi finali – rendiconto 2019 - con i residui attivi iniziali – rendiconto 2020 – pari ad euro 635.030,88, conferma l'avvenuta sistemazione della posta da parte del comune. Rimane ancora da aggiornare il valore errato registrato in BDAP.

Relativamente all'aggiornamento della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), già in precedenza si è fatto cenno alle disposizioni sanzionatorie previste dall'ordinamento nel caso di mancato o ritardato invio delle informazioni (art. 9, c. 1-*quinquies*, del d.l. n. 113/2016).

Occorre ora richiamare l'attenzione su quanto previsto dall'art. 18, c. 2, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che dispone quanto segue: *“le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”*.

Inoltre, l'art. 1, c. 6, del d.m. 12 maggio 2016 prevede che la trasmissione del consuntivo alla BDAP da parte degli enti locali assolve anche all'obbligo di invio telematico del rendiconto e relativi allegati alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 227, c. 6, del TUEL.

Il punto 1 della deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Rendiconto della gestione 2019, sottolinea che *“Nel nuovo sistema dei controlli interni, delineato dal d.l. n. 174/2012, è attribuita all'organo di revisione una funzione, anche, a tutela di interessi generali dello Stato ordinamento, infatti, il revisore dell'ente è titolare degli obblighi e delle responsabilità connessi alla funzione, non solo nell'interesse dell'ente locale affidatario, ma con riferimento a un più ampio interesse pubblico alla sana e corretta gestione.”*.

Viene specificato, poi, ulteriormente, che *“L'obiettivo cui si deve tendere nella prospettiva dell'amministrazione digitale è la piena conformità dei dati inseriti nelle banche dati con i documenti, prodotti dai software gestionali dei singoli enti, che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari. A tal fine – ed in vista del compiuto svolgimento da parte delle Sezioni regionali dei prescritti controlli – è compito dell'Organo di revisione verificare la coerenza tra i dati attestati nel rendiconto approvato dal Consiglio dell'ente con quelli indicati nel questionario annesso alle presenti linee guida nonché con gli omologhi dati trasmessi alla BDAP.”*.

Gli organi di revisione contabile vigilano costantemente sul rispetto dei principi contabili del d.lgs. n. 118/2011, tenendo anche conto degli indirizzi interpretativi forniti dalla Sezione delle autonomie in materia di contabilità armonizzata.

Inoltre, in una prospettiva estesa ai risultati della gestione, spetta agli stessi esprimere anche valutazioni in ordine all'efficacia delle politiche adottate ed alla qualità dei servizi resi dagli enti controllati, ponendo a raffronto i risultati conseguiti con gli obiettivi programmatici originariamente dagli stessi definiti.

Il tempestivo e corretto aggiornamento della BDAP, da parte delle amministrazioni pubbliche, costituisce presupposto indefettibile per consentire alla Corte dei conti di esercitare le proprie funzioni di controllo sugli andamenti di finanza pubblica; ulteriormente, si rileva che le informazioni richieste nel questionario sono state nel tempo significativamente ridotte proprio in ragione della effettiva possibilità di utilizzare le banche dati, correttamente alimentate.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige
sede di Trento

ACCERTA

le criticità esposte in parte motiva rilevate nell'esame del rendiconto per l'esercizio 2019 del Comune di Giustino

DISPONE

che l'Amministrazione comunale adotti le misure correttive e le iniziative necessarie:

- ad adeguare lo specifico fondo rischi relativamente alle perdite portate a nuovo e non ripianate dalle società partecipate;
- a migliorare la capacità di realizzazione delle entrate, con particolare riferimento al titolo 4, assicurando un maggior allineamento tra la fase previsionale e quella di consuntivo, in coerenza al fondamentale principio di prudenza che deve caratterizzare i documenti di programmazione finanziaria;
- ad allegare, alla relazione del rendiconto di gestione, il prospetto di cui all'art. 41, c. 1, del d.l. n. 66/2014, convertito nella l. n. 89/2014, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario;
- ad assicurare il rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni normative e dei principi giurisprudenziali in ordine al sostenimento delle spese di rappresentanza;
- a valutare attentamente il mantenimento delle partecipazioni in società che hanno registrato perdite da più esercizi, che presentano più amministratori che dipendenti e che non raggiungono il livello minimo di fatturato richiesto dalla legislazione provinciale, anche in considerazione

della irrisorietà della quota di capitale posseduta, che non consente di incidere sulle scelte gestionali del soggetto partecipato;

- ad assicurare l'allineamento dei dati contabili riportati nella relazione dell'organo di revisione, nel questionario, nella BDAP e nel rendiconto. In particolare, è necessario aggiornare la BDAP ove questa riporti dati non corretti.

I provvedimenti e le misure correttive adottate dall'ente, in esito alla presente deliberazione, al fine di rimuovere le criticità evidenziate, dovranno essere oggetto di specifica trattazione da inserire nella relazione al rendiconto dell'esercizio 2021 e saranno valutati nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

ORDINA

la trasmissione, a cura del dirigente della segreteria, di copia della presente deliberazione:

- al presidente del consiglio comunale, al sindaco e all'organo di revisione del Comune di Giustino (Tn);
- al presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al presidente della Provincia autonoma di Trento e al presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della provincia di Trento.
- alla Procura della Corte dei conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 4, del Codice di giustizia contabile, per gli eventuali profili di competenza con particolare riferimento al punto 8 del considerato in fatto e in diritto.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito *internet* del Comune di Giustino

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2021.

Il Magistrato relatore
Cons. Tullio FERRARI
F.to digitalmente

Il Presidente
Pres. Anna Maria Rita LENTINI
F.to digitalmente

Depositata in segreteria
Il Dirigente
Dott.ssa Anna Maria GUIDI
F.to digitalmente